

Area Salute



Modulo Infortuni+

Edizione gennaio 2024

Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione
Edizione gennaio 2024

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Modulo Infortuni+

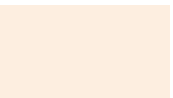
Caro Cliente,

il **Modulo Infortuni+** integra la SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 - 9) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 10 - 14) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Infortuni+** abbiamo arricchito il documento con:

- box di consultazione che le forniranno informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. 
- note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo. 
- elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza. 
- elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

INDICE

INDICE

PREMESSA

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 1 di 33
Art. 1.1 Coperture principali	Pag. 2 di 33
1.1.1 Morte da Infortunio	Pag. 2 di 33
1.1.2 Invalidità Permanente da Infortunio	Pag. 3 di 33
1.1.3 Inabilità temporanea da Infortunio	Pag. 4 di 33
1.1.4 Diaria da ricovero da Infortunio	Pag. 4 di 33
1.1.5 Assistenza	Pag. 4 di 33
1.1.6 Indennizzo Fratture	Pag. 5 di 33
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 6 di 33
Art. 2.1 Persone non assicurabili	Pag. 6 di 33
Art. 2.2 Inassicurabilità sopravvenuta e cessazione del rischio	Pag. 6 di 33
Art. 2.3 Esclusioni	Pag. 6 di 33
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 7 di 33
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 8 di 33
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATE O RETICENTI	Pag. 8 di 33
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 9 di 33
Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO, DIMINUZIONE E CESSAZIONE DEL RISCHIO	Pag. 9 di 33
Art. 8. MODIFICHE DEL PREMIO	Pag. 9 di 33
Art. 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 9 di 33

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.10. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 10 di 33
Art. 10.1 Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri	Pag. 11 di 33
Art.11. VALUTAZIONE DEL SINISTRO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	Pag. 13 di 33
Art.12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 13 di 33
Art.13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	Pag. 13 di 33
Art.14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 13 di 33

GLOSSARIO

Allegato 1 - Tabella Inail Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale	Pag. 14 di 33
Allegato 2 - Tabella Inail Industria di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva	Pag. 16 di 33
Allegato 3 - Tabella professioni e classi di rischio	Pag. 18 di 33
Allegato 4 - Tabella Indennizzo Fratture da infortunio	Pag. 19 di 33
	Pag. 32 di 33

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo Infortuni+ (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi la Polizza) o in un secondo momento ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

NON DIMENTICHI

di verificare quali sono le esclusioni e i limiti delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

unione civile: l'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n.76

da sapere: intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 36 Legge 20 maggio 2016, n. 76 cd Legge Cirinnà).

Con il Modulo Infortuni+ il Cliente può acquistare per sé stesso o per una o più persone del proprio nucleo familiare o per sé stesso e per una o più persone del proprio nucleo familiare un pacchetto di coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di infortunio.

Si ricorda che per questo Modulo:

- Il nucleo familiare è rappresentato dal coniuge o persona unita civilmente o convivente *di fatto*, dai figli e dai minori in affido, anche di un solo coniuge, della persona unita civilmente e del convivente *di fatto* anche se non conviventi con il Cliente e anche se non fiscalmente a carico.
- l'annualità di polizza va dalla data di inizio delle coperture del Modulo (o dalla data del tacito rinnovo delle stesse) fino alla data di scadenza della polizza.

I soggetti assicurati devono essere indicati dal Cliente nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l'Assicurato.

L'Assicurato è il soggetto che beneficia delle coperture. Deve sempre avere un legame parentale con il Contraente (appartenere allo stesso nucleo familiare).

da sapere: l'attività extraprofessionale riguarda la sfera della vita non lavorativa, compreso il tempo libero e le attività a carattere hobbistico e di diletto

da sapere: il modulo prevede l'indennizzo e non rimborsa le spese mediche da infortunio, ad esempio, le spese per acquisto noleggio di apparecchi terapeutici o protesici o l'acquisto di medicinali

Istituto di cura: ospedale, casa di cura o istituto universitario pubblici o privati regolarmente autorizzati a svolgere assistenza ospedaliera

articolo 1. Che cosa è assicurato

Il Modulo Infortuni+ assicura il caso di un infortunio accaduto nello svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali.

Intesa Sanpaolo Protezione paga gli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, descritte di seguito e indicate nel Modulo o Appendice di polizza sottoscritto.

1.1. Coperture previste

Il Modulo prevede le seguenti coperture:

- Morte da infortunio
- Invalidità permanente da infortunio
- Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero da infortunio
- Assistenza da infortunio (di seguito Assistenza)
- Indennizzo Fratture

Si precisa che:

- Per Invalidità permanente da Infortunio si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata.
- Per Inabilità temporanea da Infortunio si intende la temporanea incapacità fisica dell'Assicurato a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza.
- Per Diaria da ricovero da Infortunio si intende la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.

somme assicurate: la somma indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale che rappresenta il massimo indennizzo/risarcimento in caso di sinistro

Le coperture Inabilità temporanea da Infortunio/Diarria da ricovero da Infortunio sono alternative fra di loro e operano a seconda della professione svolta dall'Assicurato:

- **per i lavoratori autonomi** è prevista la garanzia Inabilità temporanea da Infortunio
- per tutti gli altri Assicurati (lavoratori non autonomi e non lavoratori) è prevista la garanzia Diaria da ricovero da infortunio.

Ai fini del Modulo è lavoratore autonomo la persona fisica che, per l'imposta sul Reddito (IRE), deve presentare una dichiarazione in cui esclude di percepire reddito da lavoro dipendente o per la quale i redditi da lavoro autonomo sono maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporta denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Società di persone.

Per queste coperture sono previsti differenti livelli di somme assicurate. E' possibile personalizzare il Modulo scegliendo tra le seguenti soluzioni:

SOMMA ASSICURATA GARANZIE	Morte da infortunio	Invalidità permanente da infortunio	Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero	Assistenza	Indennizzo Fratture
BASE	100.000 euro	150.000 euro	50 euro	Sì	10.000,00 euro
PREMIUM	200.000 euro	300.000 euro	100 euro	Sì	20.000,00 euro
GOLD	300.000 euro	450.000 euro	150 euro	Sì	20.000,00 euro

Si precisa che gli importi indicati (indennizzi) sono riconosciuti a prescindere dalla quantificazione del danno effettivamente subito e sono cumulabili a ulteriori indennità corrisposte da eventuali altre polizze sottoscritte per il medesimo rischio. In caso di una o più fratture da infortunio (come da Allegato 4) è previsto il pagamento di un indennizzo di importo differenziato per singola frattura.

Salvo quanto previsto dall'art. 2.3 - Esclusioni, la copertura assicurativa opera, ad esempio, per gli infortuni causati da:

- incapacità, imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato
- atti di terrorismo o tumulti popolari, solo se l'Assicurato non ha partecipato attivamente
- atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- stato di malore o incoscienza dell'Assicurato
- asfissia che non dipenda da malattia
- avvelenamento acuto e lesioni provocate da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche
- annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo
- conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali
- incidenti aerei in cui l'Assicurato sia coinvolto come passeggero, durante i viaggi aerei per trasporto pubblico o privato di passeggeri su velivoli o elicotteri
- stato di guerra (dichiarata o di fatto) per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova in un Paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace
- incidenti da circolazione stradale
- attività sportive non professionistiche, tranne gli sport estremi così come indicato nell'art. 2.3 punto d).

Facciamo chiarezza

L'infortunio deve avvenire per causa esterna, violenta e fortuita.

Quindi se ad esempio lo sforzo fisico, il mal di schiena, il colpo di frusta o il male a un ginocchio sono dovuti a movimenti sbagliati o a posture non corrette, non sono infortuni e quindi non sono coperti da questo Modulo.

1.1.1 Morte da infortunio

Se l'infortunio provoca la morte dell'Assicurato, viene pagata la somma indicata nel Modulo o nell'Appendice contrattuale.

La garanzia è valida anche dopo la scadenza delle coperture del Modulo Infortuni+, se l'infortunio si è verificato nel periodo di validità della polizza e la conseguente morte si è verificata entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio.

Intesa Sanpaolo Protezione paga la somma assicurata in parti uguali agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi dell'Assicurato.

L'Assicurato può modificare i beneficiari comunicandolo per iscritto a Intesa Sanpaolo Protezione.

La somma assicurata per il caso morte da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità permanente da Infortunio. Se l'Assicurato muore dopo che sia già stato pagato l'indennizzo per la garanzia Invalidità permanente da Infortunio e per cause riconducibili al medesimo sinistro, viene corrisposta la differenza tra l'indennizzo pagato per quest'ultima e la somma assicurata per il caso morte, se questa risulta maggiore.

riferimenti normativi: artt. 726 e 727 del Codice di Procedura Civile (articoli 60 n.3 e 62 del Codice Civile)

Morte presunta

Se, dopo l'infortunio, il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta, viene pagata la somma assicurata per la garanzia Morte da infortunio ai beneficiari dell'Assicurato. Se dopo il pagamento della somma risulta che l'Assicurato è ancora in vita oppure risulta che la sua morte non era stata causata dall'infortunio coperto dalla garanzia, Intesa Sanpaolo Protezione ha diritto a richiedere la restituzione della somma liquidata.

Se ne ricorrono le condizioni, dopo aver restituito la somma assicurata a Intesa Sanpaolo Protezione, l'Assicurato può richiedere l'indennizzo per l'invalidità permanente.

Morte dei coniugi, delle persone unite civilmente e dei conviventi di fatto per infortunio legato allo stesso evento

Se l'infortunio che deve essere indennizzato è la causa della morte di entrambi i coniugi/ persone unite civilmente/conviventi di fatto ed entrambi sono assicurati, ai figli minorenni, purché beneficiari della prestazione, verrà versata la somma assicurata prevista per ogni genitore, aumentata del 50% rispetto a quella indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

1.1.2 Invalidità permanente

Se l'infortunio provoca un'Invalidità permanente totale, viene corrisposta la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Se l'infortunio causa l'Invalidità permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella INAIL (Allegato 1) e alla somma assicurata scelta.

L'indennizzo viene pagato anche dopo la scadenza della polizza se l'infortunio si è verificato nel periodo di validità di polizza e l'Invalidità permanente è insorta entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio.

Intesa Sanpaolo Protezione paga:

- l'intera somma assicurata indicata nel Modulo o nell'Appendice se l'Invalidità permanente accertata è uguale o superiore al 50%
- l'intera somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, aumentata del 20% se l'invalidità permanente accertata è uguale o supera l'80%.

Cos'è l'invalidità permanente

È la perdita completa o parziale della capacità di lavorare, qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell'infortunio. È una forma grave di danno fisico causata da infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita dell'Assicurato.

Esempio 1 (pacchetto BASE):

Danno quantificato da Tabella INAIL: 50%

Somma assicurata: 150.000,00 euro -> Indennizzo = 150.000 euro

Esempio 2 (pacchetto BASE):

Danno quantificato da Tabella INAIL: 80% -> maggiorazione del 20% sulla Somma Assicurata

Somma assicurata: 150.000,00 euro -> Indennizzo = 180.000 euro

1.1.3 Inabilità temporanea da Infortunio

Se l'Inabilità temporanea dell'Assicurato è causata da un infortunio coperto dalla polizza, Intesa Sanpaolo Protezione paga l'indennità indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale a partire dal 5° giorno di inabilità.

Dopo gli accertamenti medico legali predisposti da Intesa Sanpaolo Protezione, l'indennità è pagata:

- a) per intero, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto svolgere per niente l'attività dichiarata nella polizza
- b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto svolgere solo in parte l'attività dichiarata nella polizza.

L'indennità per inabilità temporanea è riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun sinistro.

Cos'è l'Inabilità temporanea da Infortunio

Per inabilità temporanea si intende l'incapacità del soggetto assicurato di svolgere la propria attività lavorativa per un determinato periodo di tempo. Si tratta quindi di un danno reversibile e limitato nel tempo.

Esempio (pacchetto PREMIUM) sull'Inabilità temporanea da Infortunio in caso di indennità pagata per intero:

Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di inabilità temporanea

Franchigia: 4 giorni

Indennizzo = Danno quantificato (10 giorni) - Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati

Somma assicurata: 100 euro, Indennizzo = 100 euro x 6 = 600 euro

Esempio (pacchetto PREMIUM) sull'Inabilità temporanea da Infortunio in caso di indennità pagata al 50%:

Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di inabilità temporanea

Franchigia: 4 giorni

Indennizzo = Danno quantificato (10 giorni) - Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati

Somma assicurata: 100 euro, Indennizzo = 100 euro x 6 = 600 euro / 2 = 300 euro

1.1.4 Diaria da ricovero da Infortunio

Se un infortunio rende necessario il ricovero in un Istituto di cura, Intesa Sanpaolo Protezione provvede al pagamento della diaria indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale per ogni pernottamento a partire dal primo e per un massimo di 365 pernottamenti per sinistro.

Cos'è la diaria da ricovero da infortunio

Per diaria da ricovero si intende la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.

Esempio (pacchetto PREMIUM):

Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di ricovero in istituto di cura

Somma assicurata: 100 euro

Indennizzo = 100 euro x 10 = 1.000 euro

1.1.5 Assistenza

La copertura Assistenza viene fornita tramite BLUE ASSISTANCE S.p.A. (nel seguito la Struttura Organizzativa).

Monitoraggio del ricovero ospedaliero

Dopo il ricovero ospedaliero per infortunio e su richiesta dell'Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa si mettono in contatto con i medici curanti per seguire l'evoluzione clinica della sua patologia e informano i familiari. Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve prima dare autorizzazione scritta al reparto di degenza, in conformità alla normativa sulla Privacy.

riferimenti normativi: ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016

Recapito messaggi urgenti

Se, a seguito di infortunio, l'Assicurato ha bisogno di far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, ma non può farlo a causa dell'infortunio subito, la Struttura Organizzativa inoltrerà tali messaggi.

Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza

Se l'Assicurato richiede un trasporto in autoambulanza dalla propria residenza in Italia a una struttura sanitaria della Regione di residenza e viceversa, la Struttura Organizzativa, se i propri medici lo considerano necessario, invia un'autoambulanza. Il costo è a carico di Intesa Sanpaolo Protezione, con il limite di 250,00 euro per infortunio.

Trasferimento in strutture sanitarie specializzate o rientro sanitario

Se l'Assicurato, per sottoporsi a un intervento divenuto necessario a causa dell'infortunio e ritenuto oggettivamente non praticabile in una struttura sanitaria della propria Regione di sua residenza, richiede il trasferimento in altre strutture sanitarie italiane o estere specializzate o, durante un viaggio, richiede il trasferimento in una struttura sanitaria presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa, se i propri medici sono d'accordo con i medici curanti del posto, lo considerano necessario, si occupa di:

- organizzare il trasferimento dell'Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto più idonei alle sue condizioni scegliendolo tra aereo sanitario, aereo di linea (eventualmente in barella), treno/vagone letto (prima classe), autoambulanza, altri mezzi adatti alla circostanza. Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario può avvenire da tutti i Paesi europei; per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente con aereo di linea, eventualmente in barella
- assistere l'Assicurato durante il trasferimento, con personale medico e/o infermieristico, se i propri medici di guardia lo riterranno necessario.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto che accompagna l'Assicurato, sono a carico della Compagnia fino a un massimo di 1.500,00 euro per infortunio.

Rientro con un familiare

Se l'Assicurato in viaggio ha necessità della prestazione Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza e se non occorre l'assistenza medica o infermieristica, un suo familiare può rientrare con lo stesso mezzo utilizzato. L'eventuale costo del trasporto è a carico di Intesa Sanpaolo Protezione, senza limiti per trasferimenti su territorio nazionale e con limite di 500,00 euro per i trasferimenti dall'estero.

Assistenza a minorenni

Se l'Assicurato nel corso di un viaggio, a causa dell' infortunio, non può occuparsi dei figli minorenni che viaggiano con lui, la Struttura Organizzativa acquista un biglietto d'andata e ritorno, in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto per una persona, indicata dall'Assicurato o dagli stessi figli minorenni, per prendersi cura di loro. Il costo del trasporto è a carico di Intesa Sanpaolo Protezione senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con limite di 1.500,00 euro per i trasferimenti dall'estero per sinistro.

Prolungamento del soggiorno

Se l'Assicurato, in un viaggio organizzato, a causa di un infortunio è costretto a prolungare la propria permanenza oltre la data prevista per il ritorno e tale necessità viene certificata dal medico che lo sta curando la Struttura Organizzativa prenota un albergo e paga solo il costo della camera e della prima colazione per un massimo di 3 giorni e con il limite giornaliero di 55,00 euro.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire il certificato medico rilasciato dal medico curante.

1.1.6 Indennizzo fratture

Se l'infortunio provoca una o più fratture, la Compagnia paga l'indennizzo previsto per ogni singola frattura secondo quando indicato nell'Allegato 4 Tabella Indennizzo Fratture da infortunio, fino alla concorrenza del massimale previsto dal livello di copertura scelto.

Il massimale è ad evento e replicabile più volte per annualità di polizza

articolo 2. Che cosa non è assicurato

2.1. Persone non assicurabili

Non è assicurabile:

- a) chi ha già compiuto 75 anni al momento della decorrenza del modulo di polizza o dell'Appendice contrattuale
- b) i minori di 18 anni per le opzioni Premium e Gold
- c) chi non è residente in Italia.

Se Intesa Sanpaolo Protezione accerta che la persona indicata come Assicurato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, al momento della decorrenza, non poteva essere assicurata, restituisce al Contraente i premi pagati, al netto delle imposte e il Modulo viene annullato.

2.2 Inassicurabilità sopravvenuta cessazione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare tempestivamente a Intesa Sanpaolo Protezione la sopravvenuta inassicurabilità.

Se durante l'annualità di polizza l'Assicurato compie 75 anni, le coperture del Modulo continuano fino alla scadenza della polizza e non sarà più possibile rinnovarle tacitamente.

2.3 Esclusioni

Le coperture del Modulo non sono valide, e quindi Intesa Sanpaolo Protezione non paga l'indennizzo, in caso di infortunio causato da:

- a) uso e guida di mezzi subacquei o aerei
- b) partecipazione a gare automobilistiche/motoristiche e alle relative prove
- c) guida di veicoli a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo
- d) pratica di una qualsiasi attività sportiva a titolo professionistico o che comunque comporti una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta
- e) pratica, a qualunque titolo, di sport estremi quali, per esempio paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle sky, airboarding, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing)
- f) stato di ubriachezza alla guida di veicoli e natanti
- g) abuso di alcol, uso non terapeutico di stupefacenti, psicofarmaci e allucinogeni
- h) contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo
- i) atti di temerarietà, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali per esempio: spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine, regate oceaniche
- j) trasformazioni o assestamenti dell'atomo e da accelerazioni di particelle atomiche (salvo quelle subite come paziente durante applicazioni radioterapiche)
- k) terremoti e alluvioni
- l) svolgimento delle seguenti professioni: palombaro, sommozzatore, stuntman, attività circense, collaudatore o pilota di veicoli a motore-mezzi subacquei, speleologo, lavori in miniera o pozzi; attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico, piloti e personale di volo, piloti di deltaplano, paracadutisti,
- m) svolgimento di attività non amministrative da parte del personale delle Forze dell'Ordine e delle forze Armate.
- n) conseguenze obiettivamente constatabili di malaria e malattie tropicali derivanti da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali.

da sapere: sono definiti **sport estremi**, quelle attività sportive anche tradizionali ma accomunate dalla ricerca di emozioni straordinarie, ottenute attraverso la sperimentazione del pericolo ed un intenso impegno fisico. Queste attività implicano elevati rischi a causa di forti velocità, altezze, sforzi fisici, ambienti estremi, durata delle prestazioni.

Sono inoltre esclusi dalle coperture del Modulo gli infortuni provocati da:

- atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili ad eccezione degli infortuni causati da stati di guerra (dichiarata o di fatto) per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero, in un Paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace.

Sono inoltre esclusi gli infortuni occorsi con data evento precedente alla data di decorrenza della polizza.

Inoltre, nei confronti del personale amministrativo delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, le coperture del Modulo non valgono per gli infortuni avvenuti durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell'ONU.

Intesa Sanpaolo Protezione paga l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è già affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, vengono indennizzate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, la valutazione del grado di Invalidità permanente conseguente all' infortunio viene fatta tenendo conto del grado di invalidità preesistente, sottraendo quindi le percentuali corrispondenti.

QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

articolo 3. Quali sono i limiti delle coperture

Limiti di copertura della garanzia Invalidità permanente

Intesa Sanpaolo Protezione:

- non paga alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 4% (franchigia)
- se l'invalidità è superiore al 4% e inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta.

Facciamo chiarezza vediamo un esempio

Danno quantificato da Tabella INAIL: 25%

Franchigia: 4%

Indennizzo= danno quantificato da Tabella INAIL – Franchigia= 25%-4%= 21%

Somma assicurata= 150.000 euro

Indennizzo=150.000 euro x 21%= 31.500 euro

Limiti di copertura della garanzia Inabilità temporanea

Se l'inabilità temporanea si verifica quando l'Assicurato è in territorio extra-europeo, l'indennizzo viene pagato soltanto per il periodo di degenza, documentata, in Istituto di cura.

Se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, l'Assicurato deve comunicarlo a Intesa Sanpaolo Protezione entro 10 giorni lavorativi, per non perdere il diritto all'indennizzo.

Facciamo chiarezza vediamo un esempio

Pacchetto PREMIUM

Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di Inabilità Temporanea

Franchigia: 4 giorni

Indennizzo danno quantificato (10 giorni) – Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati

Somma assicurata 100 euro

Indennizzo = 100x6 600 euro

Le coperture di Assistenza vengono prestate con le seguenti limitazioni:

- Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza
Limite di di 250,00 euro per infortunio. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
- Trasferimento in strutture sanitarie specializzate o rientro sanitario
Non è coperto se l'infortunio non impedisce all'Assicurato di proseguire il viaggio o può essere curato sul posto.
- Rientro con un familiare
Nessun limite per trasferimenti sul territorio nazionale, limite di 500,00 euro per i trasferimenti dall'estero.
- Assistenza a minorenni
Nessun limite per trasferimenti sul territorio nazionale, limite 1.500,00 euro per sinistro per trasferimenti dall'estero.
- Prolungamento del soggiorno
È coperto solo il costo della camera e della prima colazione per un massimo di 3 giorni e con il limite giornaliero di 55,00 euro.

articolo 4. Dove valgono le coperture

Le coperture del Modulo Infortuni+ valgono in tutto il mondo, tranne quanto previsto agli articoli 2 e 10.1 – Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione del sinistro – Inabilità temporanea).

articolo 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti

Il premio da pagare per le coperture del Modulo Infortuni+ è determinato in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Contraente

riferimenti normativi: articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono causare la perdita totale o parziale del diritto agli indennizzi e la cessazione delle coperture assicurative. Intesa Sanpaolo Protezione rifiuta il pagamento della prestazione assicurata se, dopo che il sinistro si è verificato, viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni rese al momento della sottoscrizione della polizza. Se Intesa Sanpaolo Protezione viene a conoscenza della non assicurabilità prima o al momento del sinistro può recedere dalla polizza.

articolo 6. Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel Modulo di Polizza o nell'Appendice contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.

La polizza si rinnova tacitamente di anno in anno fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il Modulo, a meno che il Cliente o Intesa Sanpaolo Protezione non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

articolo 7. Obblighi dell'Assicurato - Aggravamento, diminuzione e cessazione del rischio

Poiché ad ogni professione è associata una classe di rischio, che contribuisce a determinare l'importo del premio, il Cliente o l'Assicurato deve comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione, anche tramite la filiale di riferimento, ogni variazione dell'attività professionale o dello status professionale dichiarati all'acquisto del Modulo che comportino aggravamento o diminuzione del rischio assicurativo. La classe di rischio relativa all'attività professionale è indicata all'allegato 3 "Tabella professioni e classi di rischio".

articolo 8. Modifiche del premio

Intesa Sanpaolo Protezione può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo, comunicandolo al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture. In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo, per iscritto o seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviata a Intesa Sanpaolo Protezione. Se il Cliente non effettua la disdetta del Modulo, le coperture del Modulo si rinnovano tacitamente alle nuove condizioni di premio.

articolo 9. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Oltre a quanto previsto dalla Sezione I articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, se tra l'Assicurato o i suoi Beneficiari e Intesa Sanpaolo Protezione nascono delle controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio oppure sul grado di invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici.

Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico; il terzo medico, deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato o dei suoi Beneficiari, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il Collegio Medico può rinviare a data da definirsi dal Collegio l'accertamento definitivo dell'invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

La richiesta può essere inviata tramite:



posta a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri
Via San Francesco D'Assisi, 10 10122 Torino



all'indirizzo pec comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com

DENUNCIA DI SINISTRO

NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 10. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

L'Assicurato, entro 10 giorni dalla data del sinistro, deve avvisare Intesa Sanpaolo Protezione telefonando al numero verde 800.124.124 (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 20.00, oppure utilizzando una delle seguenti modalità:

SEZIONE III



- email, all'indirizzo: sinistrisalute@intesasampaoloprotezione.com
- PEC: sinistrisalute@pec.intesasampaoloprotezione.com
- tramite App Intesa Sanpaolo Assicurazioni
- tramite internet banking di Intesa Sanpaolo tramite l'Area clienti messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Protezione, che gestisce l'Area Clienti di XME Protezione



- posta, inviando la denuncia a:
Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
- consegna della denuncia al gestore in filiale

La denuncia deve contenere:

- la descrizione dell'infortunio: luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato;
- la documentazione specifica in base alla garanzia prestata, come riportato nell'articolo 10.1

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito www.intesasampaoloprotezione.com. Intesa Sanpaolo Protezione può richiedere la documentazione che attesti l'attività professionale svolta al momento del sinistro.

Se Intesa Sanpaolo Protezione accerta che l'infortunio si verifica nello svolgimento di un'attività professionale diversa da quella dichiarata sul Modulo di Polizza o sull'Appendice contrattuale e che non è stata fatta alcuna comunicazione successiva di variazione da parte del Cliente o dell'Assicurato, l'indennizzo verrà pagato secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Attività al momento del sinistro	Attività dichiarata in polizza			
	Classe 4	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Classe 4	100%	80%	66%	40%
Classe 3	100%	100%	82%	60%
Classe 2	100%	100%	100%	80%
Classe 1	100%	100%	100%	100%

Pertanto:

- se l'attività professionale dichiarata al momento del sinistro risulta appartenere ad una classe di rischio superiore a quella dichiarata al momento della sottoscrizione, Intesa Sanpaolo Protezione paga all'Assicurato un indennizzo pari a quello previsto per la classe di rischio relativa all'attività professionale dichiarata al momento della sottoscrizione
- se l'attività professionale dichiarata al momento del sinistro risulta appartenere ad una classe di rischio inferiore a quella dichiarata al momento della sottoscrizione, Intesa Sanpaolo Protezione paga all'Assicurato l'indennizzo corrispondente alla classe di rischio dichiarata al momento del sinistro, ricalcola il nuovo premio, in base alla tariffa in corso sulla polizza e rimborsa la differenza con il maggior premio pagato, al netto delle imposte, a partire dalla data di modifica dell'attività professionale (documentata dall'Assicurato) fino alla data in cui Intesa Sanpaolo Protezione è venuta a conoscenza della nuova attività professionale.

Vediamo un esempio

attività dichiarata in polizza – classe di rischio 1 - albergatore

attività al momento del sinistro – classe di rischio 3 – tornitore

Ipotizzando un indennizzo di 10.000 euro, l'indennizzo effettivamente liquidato sarà pari a 6.000 euro. Verrà corrisposto un indennizzo ridotto pari al 60% come riportato nella tabella di cui sopra.



10.1 Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri

La documentazione che deve essere fornita varia in base alla garanzia. In caso di Invalidità permanente, Diaria da ricovero, Inabilità temporanea **resta a carico dell'Assicurato l'eventuale spesa per la documentazione medica.**

Intesa Sanpaolo Protezione si riserva di richiedere, ove necessario, ulteriore documentazione.

Garanzia Morte da infortunio

In caso di morte dell'Assicurato, i beneficiari della prestazione dovranno fornire copia del certificato di morte, dichiarazione sostitutiva o atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi o altra documentazione richiesta da parte di Intesa Sanpaolo Protezione per analizzare il sinistro e per rispettare le disposizioni di legge.

Garanzia Invalidità permanente

L'Assicurato, gli aventi diritto, devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico che attestai l'infortunio e documentare il decorso delle lesioni trasmettendo a Intesa Sanpaolo Protezione:

- gli eventuali ulteriori certificati medici
- la documentazione clinica e gli esiti degli accertamenti diagnostici in possesso, compreso il certificato di guarigione o documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi che rendono invalidi

ulteriore documentazione: si intende per esempio il verbale dell'Autorità che ha accertato l'infortunio, la patente di guida

- ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta da Intesa Sanpaolo Protezione, ritenuta necessaria per valutare il sinistro.

L'Assicurato potrà essere sottoposto alla visita medico-legale di controllo e agli eventuali accertamenti o controlli medici su richiesta di Intesa Sanpaolo Protezione e dovrà fornire ogni informazione relativa all'infortunio e alle conseguenti lesioni.

La valutazione dell'invalidità deve essere fatta in Italia.

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato pagato, Intesa Sanpaolo Protezione, dopo aver ricevuto il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi e, in caso di minorenni o soggetti incapaci, il decreto del giudice tutelare, paga agli eredi o a chi ha diritto all'indennizzo:

- l'importo già concordato con l'Assicurato oppure in mancanza
- l'importo offerto all'Assicurato oppure
- se non vi è stata l'offerta, l'importo oggettivamente determinabile da Intesa Sanpaolo Protezione in base alla documentazione ricevuta.

Accertamento del grado di invalidità permanente

La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL), presente nelle Condizioni del presente Modulo (Allegato 1) e secondo questi criteri:

- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%;
- nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione svolta;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della Tabella INAIL (Allegato 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente;
- in caso di mancino, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi.

presidi correttivi: si intende ciò che occorre per curare e combattere una malattia o una malformazione, come ad esempio impianti, protesi, occhiali, lenti correttive e apparecchi acustici

Garanzia Inabilità temporanea

L'inabilità deve essere documentata da certificazione medica che attesti la lesione (e l'eventuale ricovero in Istituto di cura) e la prognosi circa la ripresa dell'attività lavorativa. L'inabilità inizia dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio.

Se l'inabilità temporanea si verifica quando l'Assicurato si trova in territorio extraeuropeo, l'indennizzo spetta soltanto per il periodo di degenza, documentata, in Istituto di cura. Se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, questo deve essere comunicato a Intesa Sanpaolo Protezione entro 10 giorni lavorativi per non perdere il diritto all'indennizzo

Se l'inabilità permane dopo la scadenza indicata nel primo certificato, deve essere inviata una nuova certificazione medica che attesti il prolungamento dello stato di inabilità. Senza questo rinnovo, l'indennizzo viene pagato considerando come data di guarigione quella indicata nell'ultimo certificato ricevuto, a meno che Intesa Sanpaolo Protezione non sia in grado di stabilire una data precedente sulla base degli accertamenti medici legali, della tipologia di professione e delle lesioni documentate.

a Intesa Sanpaolo Protezione.

Garanzia Diaria da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato deve fornire copia della cartella clinica completa.

Assistenza

Per attivare le prestazioni assicurative legate a un infortunio accaduto durante il periodo di validità della polizza, occorre prima di tutto contattare la Centrale BLUE ASSISTANCE S.p.A. attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, telefonando ai numeri:



dall'Italia: 800.124.124

dall'Estero: +39 02.30.32.80.13

Il servizio informazioni e supporto è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Indennizzo fratture

La denuncia deve contenere il primo certificato medico che attesti l'infortunio, la cartella clinica e, ove necessario ulteriore documentazione.

articolo 11. Valutazione del sinistro

In caso di Morte da infortunio, Intesa Sanpaolo Protezione effettua la necessaria valutazione dell'esito del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di Invalidità Permanente, Inabilità temporanea e Diaria da Ricovero, Intesa Sanpaolo Protezione, deve comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro e l'eventuale proposta di indennizzo, entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o di altra documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione di postumi invalidanti.

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

articolo 12. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Protezione restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo Intesa Sanpaolo Protezione dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento.

Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

articolo 13. Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato, se non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell'indennizzo in questi casi:

- Invalidità permanente: se sono trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e se la presunta percentuale d'invalidità stimata da Intesa Sanpaolo Protezione in base alla documentazione ricevuta supera il 25%, può essere pagato all'Assicurato un anticipo del 50% di quello che spetterebbe in base all'indennizzo definitivo ipotizzato
- Inabilità temporanea: avvenuta la guarigione clinica Intesa Sanpaolo Protezione, in base alla documentazione fornita, paga all'Assicurato l'indennizzo maturato fino al momento della richiesta.

articolo 14. Assicurazione presso diversi Assicuratori

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, le coperture sono valide anche se l'Assicurato beneficia di polizze analoghe e l'eventuale indennizzo non verrà ridotto. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare a ciascuna Compagnia di Assicurazione il nome delle altre.

mora: in generale si intende il ritardo nell'adempire a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

GLOSSARIO

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

ASSICURATO

La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

BENEFICIARIO

La persona che viene designata a ricevere l'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A..

CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto è la relazione tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 36 Legge 20 maggio 2016, n. 76 cd Legge Cirinnà).

DIARIA

La somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

BLUE ASSISTANCE S.p.A.

Struttura organizzata, specializzata nel settore sanitario, che eroga il servizio di assistenza agli Assicurati.

INABILITÀ TEMPORANEA

Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

Diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day-hospital, pubblici o privati, regolarmente autorizzati a svolgere assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

LAVORATORE AUTONOMO

La persona fisica che debba presentare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione da cui risulta la percezione di uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

LAVORATORE NON AUTONOMO

La persona obbligata a svolgere il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

NON LAVORATORE

Persona che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore non autonomo.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio e che può essere verificata.

MASSIMALE

Importo massimo indennizzabile, per ciascun anno assicurativo e per singola garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato e la durata delle coperture assicurative.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. come corrispettivo dei moduli acquistati.

RICOVERO

Permanenza in istituto di cura con almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale in base al quale è stipulata l'Assicurazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza Infortuni.

ALLEGATO 1

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	DX	SX
Sordità completa di un orecchio		15
Sordità completa bilaterale		60
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
Altre menomazioni della facoltà visiva Tabella 2		
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
• con possibilità di applicazione di protesi efficace		11
• senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		nessuna
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
Perdita del braccio:		
• per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
• per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio		12
Perdita totale dell'anulare		8
Perdita totale del mignolo		12
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio		5
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
Perdita della falange ungueale del mignolo		5
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
Perdita delle ultime due falangi del medio		8
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75:		
• in semipronazione	30	25
• in pronazione	35	30
• in supinazione	45	40
• quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20

DESCRIZIONE	DX	SX
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
• in semipronazione	40	25
• in pronazione	45	40
• in supinazione	55	50
• quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea 18 15	18	15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
• in semipronazione	22	18
• in pronazione	25	22
• in supinazione	35	30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di una protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

VISUS PERDUTO	VISUS RESIDUO	INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO PEGGIORE)	INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MAGGIORE (OCCHIO MIGLIORE)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Guida alla lettura

(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.

(2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.

(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

(5) In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%

con visus corretto di 7/10 18%

con visus corretto di 6/10 21%

con visus corretto di 5/10 24%

con visus corretto di 4/10 28%

con visus corretto di 3/10 32%

con visus corretto inferiore a 3/10 35%

(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Ulteriore nota esplicativa

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

ALLEGATO 3 TABELLA PROFESSIONI E CLASSI DI RISCHIO

DES_PROFESSIONE	DES_CATEGORIA	CLASSE_RISCHIO
Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Agenti di commercio	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Agenti/ispettori di assicurazione	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Consulente del lavoro	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Promotore finanziario	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	2
Abbattitori di piante	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	4
Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	2
Agricoltori che lavorano manualmente	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Allevatori di altri animali	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Allevatori di bestiame che non prestano opera manuale	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Allevatori di equini, bovini, suini	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	4
Floricoltori	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	1
Giardinieri - Vivaisti	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	2
Pescatori (pesca marittima costiera)	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Architetti che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3
Architetti occupati prevalentemente all'esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Architetti occupati prevalentemente in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1

Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Disegnatori occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Geometri che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3
Geometri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Geometri occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Grafici	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Ingegneri che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3
Ingegneri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Ingegneri occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Avvocati e procuratori legali	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	2
Certificatori di bilancio e revisori dei conti	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Commercialisti	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Notai	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Farmacisti	FARMACIE	1
Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori manuali	IMPRENDITORI	4
Imprenditori in genere che non lavorano manualmente	IMPRENDITORI	1
Imprenditori in genere che possono prendere parte ai lavori manuali	IMPRENDITORI	2
Insegnanti di alpinismo, guide alpine	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4

Insegnanti di equitazione, insegnanti hockey e rugby	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di judo, karatè, od altri simili, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di nuoto e bagnini	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Interprete	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Istruttori di pratica (guida) di scuola guida	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	3
Istruttori di teoria di scuola guida	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Mediatori di bestiame	INTERMEDIARI \ MEDIATORI	2
Mediatori in genere (escluso bestiame)	INTERMEDIARI \ MEDIATORI	1
Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti (che svolge attività manuali)	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Addetto Pompe funebri	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Altri artigiani con uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Altri artigiani senza uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Antiquari senza restauro	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Argentieri/doratori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Arrotino	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Articoli igienico-sanitari con installazione	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc.	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Autoriparatori (carrozzeri o meccanici)	OPERAI \ ARTIGIANI	3

Caldaista	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Carpentieri in legno o ferro	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Casari	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Conciai	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Corniciai	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Demolitori di autoveicoli	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Elettrauto	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Elettricisti che lavorano anche all'esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Elettricisti che lavorano solo all'interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Fabbri anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Fabbri solo a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Falegnami	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Fochista	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Fonditori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Gommisti/vulcanizzatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Gruista	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Idraulici solo all'interno di edifici o a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3

Imbianchini anche all'esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Imbianchini solo all'interno di edifici e senza l'uso di lunghe scale, impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Incisori/coniatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Installatore di distributori automatici	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso impalcature e ponteggi	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso impalcature e ponteggi	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Lattonieri anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Litografi e tipografi	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Magliaie	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Marmisti (posatore) solo a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Marmisti anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Materassai	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Mobilieri: fabbricazione mobili in legno	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Muratori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Pavimentatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Piastrellista	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Pittore	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Restauratori e antiquari (esclusi mobili e senza uso di impalcature)	OPERAI \ ARTIGIANI	2

Restauratori e antiquari (escluso mobili e con uso di impalcature)	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza uso di impalcature)	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Restauratori ed antiquari con restauro di mobili	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Riparatori elettrodomestici e computer	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Saldatori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Sarti	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Scultori/Intagliatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Spazzacamino	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Tappezzeri	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Tornitori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Vetrai	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Speleologo	OPERAI \ ARTIGIANI	0
Lavori in miniera o pozzi	OPERAI \ ARTIGIANI	0
Attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico	OPERAI \ ARTIGIANI	0
Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	4
Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Ambulante	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Amministratori	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1

Callisti, manicure, pedicure, estetisti	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Certificatore di qualità	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Disinfestatore \ derattizzazione	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Portavalori	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Pilota di veicoli a motore - mezzi subacquei	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	0
Piloti e personale di volo	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	0
Piloti di deltaplano	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	0
Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/addetti a birrerie, enoteche, paninoteche	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Cuochi	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Ristoranti, trattorie, pizzerie	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Infermieri diplomati	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Massaggiatori, fisioterapisti	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive)	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Odontotecnici	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Ortopedici (fabbricanti di apparecchi)	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Ostetriche	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Paramedico	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Veterinari	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2

Arredatore	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Barbieri, parrucchieri da donna	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Cartolerie, librerie, edicole	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Casalinghi, armi	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Concessionari auto-motoveicoli	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	3
Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Elettrodomestici, radio-TV, mobili, articoli igienico-sanitari: con o senza installazione	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Frutta e verdura, fiori e piante	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Giocattoli, articoli sportivi	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Oreficerie, orologerie, gioiellerie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Vetrinisti	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Allenatori sportivi	OPERATORI SETTORE SPORT	2

Attività sportiva a titolo professionale	OPERATORI SETTORE SPORT	0
Articoli in pelle, calzature	OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE	2
Calzolai	OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE	2
Albergatori con prestazioni manuali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Albergatori senza prestazioni manuali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Ballerini	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	3
Fotografi anche all'esterno	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Fotografi solo in studio	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Giornalisti (cronisti, corrispondenti)	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Guide turistiche	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Indossatori e modelli	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Scrittori	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Stilista	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Stuntman	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	0
Attività circense	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	0
Autisti di ambulanza, autofunebri	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di autobus pubblici, da turismo o di autovetture in servizio privato	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	4

Autisti di motocarri senza carico e scarico	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di taxi, autonoleggio	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	2
Mototaxi	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo	SICUREZZA	2
Agronomi	TECNICI \ PERITI	1
Analisti chimici	TECNICI \ PERITI	2
Antennisti (installatori di antenne radio-TV)	TECNICI \ PERITI	3
Archeologo	TECNICI \ PERITI	3
Biologi/addetti a laboratori di analisi	TECNICI \ PERITI	1
Enologi ed enotecnici	TECNICI \ PERITI	1
Geologi	TECNICI \ PERITI	1
Periti liberi professionisti occupati anche all'esterno	TECNICI \ PERITI	2
Programmatore, consulente informatico	TECNICI \ PERITI	2
Topografi	TECNICI \ PERITI	2
Sommozzatore	TECNICI \ PERITI	0
Collaudatore	TECNICI \ PERITI	0
Palombaro	ESERCITO - PERSONALE NON AMMINISTRATIVO	0

Paracadutisti	ESERCITO - PERSONALE NON AMMINISTRATIVO	0
Forze dell'Ordine e delle Forze Armate che non svolgono attività amministrativa	ESERCITO - PERSONALE NON AMMINISTRATIVO	0
Marinai con uso di macchine	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	4
Marinai senza uso di macchine	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	1
Bambini (0-13 anni)	BAMBINI (0-13 anni)	1
Casalinghe	CASALINGHE	3
Esercito, marina militare ed aviazione - personale amministrativo	ESERCITO - personale amministrativo	2
Dirigenti occupati anche all'esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc.	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	3
Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc.	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	2
Dirigenti occupati solo in ufficio	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	1
Impiegati amministrativi in genere	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	1
Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Benestanti senza particolari occupazioni	NON LAVORATORI	1
Clero (appartenenti al)	NON LAVORATORI	2
Disoccupato - Non Lavoratore	NON LAVORATORI	1
Pensionati	NON LAVORATORI	2
Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Agenzia di recapito (fattorini)	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3

Archivista, bibliotecario	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1
Assistenti sociali	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Bambinaie, baby-sitter, badanti	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Bidelli	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Cantoniere	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Casellante	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Domestici	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Facchini (portabagagli di piccoli colli)	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc.)	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	4
Ferroviero: macchinista	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Ferroviero: personale viaggiante	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Portuale (esclusi i facchini)	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Postino	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Usciere	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1
Camerieri	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Commesso	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Attrezzisti, macchinisti (settore spettacolo)	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONI	3
Bigliettaio e cassiere di cinema o teatro	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONI	1

Impiegati in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONI	1
Diplomatici	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	2
Magistrati	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	2
Politico	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	1
Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza (personale amministrativo)	PUBBLICA SICUREZZA - personale amministrativo	2
Guardiacaccia, guardiapescia, guardie campestri, guardie forestali	SICUREZZA	2
Studenti	STUDENTI	1
Studenti (>13 anni) di scuola professionale	STUDENTI	1
Studenti (>13 anni) non di scuola professionale	STUDENTI	1
Addetti agli zoo	TECNICI \ PERITI	3
Vigili del fuoco	VIGILI DEL FUOCO	4
Vigili urbani	VIGILI URBANI	2

ALLEGATO 4
TABELLA INDENNIZZO FRATTURE DA INFORTUNI

DESCRIZIONE	BASE	PREMIUM	GOLD
ANCA O BACINO (NO FEMORE NO COCCIGI)			
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta	2.000	4.000	4.000
Una frattura esposta	1.000	2.000	2.000
Tutti gli altri tipi di fratture	500	1.000	1.000
FEMORE/TALLONE			
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	1.500	3.000	3.000
Una frattura esposta	1.000	2.000	2.000
Tutti gli altri tipi di fratture	500	1.000	1.000
TIBIA, PERONE, CLAVICOLA, GOMITO, AVAMBRACCIO, OMERO			
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	1.750	2.500	2.500
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta	500	1.000	1.000
Tutti gli altri tipi di fratture	350	750	750
FRATTURA COLLES			
Esposte	500	1.000	1.000
Tutte le altre fratture scomposte	400	800	800
SCAPOLA, ROTULA, STERNO, MANO (NO POLSO, DITA) PIEDE (NO DITA E TALLONE)			
Tutte le fratture esposte	500	1.000	1.000
Tutte le fratture composte / scomposte	400	800	800

COLONNA VERTEBRALE (NO COCCIGE)			
Frattura corpo / anello vertebrale	2.000	4.000	4.000
Frattura di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo	1.000	2.000	2.000
Frattura che determina un danno neurologico permanente	500	1.000	1.000
Tutti gli altri tipi di fratture	500	1.000	1.000
UNA O PIU' COSTOLE, ZIGOMO, COCCIGE, MASCELLA SUP + INF, NASO, UNA O PIU' DITA PIEDE / MANO			
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta e una esposta	500	1.000	1.000
Una frattura esposta	250	500	500
Fratture multiple di cui almeno una scomposta	250	500	500
Tutti gli altri tipi di fratture	150	300	300
CRANIO			
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta	1.750	2.500	2.500
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta	500	1.000	1.000
Frattura del cranio che necessiti di intervento chirurgico	500	1.000	1.000
Tutti gli altri tipi di fratture	350	750	750
LUSSAZIONI			
Colonna vertebrale	1.500	3.000	3.000
Anca	1.000	2.000	2.000
Ginocchio	500	1.000	1.000
Polso o gomito	400	800	800
Caviglia o spalla, Mascella, una o più dita del Piede / Mano	300	600	600